



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati	Oggetto	
SENTENZA	Æv.	KN
	ia·v.	SCY
	- ricorrente -	
contro		
		•
	in state of the many of the ma	

264

8 APR 2020

guatian les de gui altri dali idani de norma deli di



FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di	ha, cor	n sentenza n.	del	
, riformato la sente	enza n.		del	
Tribunale della stessa sede —	al quale la	causa era stata	rimessa da	
questa Corte (sentenza n.			integrata	
dall'ordinanza n	a	seguito della cas	sazione del	
decreto di conferma dell'ori	ginario pr	ovvedimento de	ello stesso	5. Taile
Tribunale di inammissibilità de	ella domano	da — che aveva	accolto la	
domanda di qua	le esercent	e la potestà ger	nitoriale sui	
minori		, e condanna	ato lo Stato	
italiano al pagamento, in favo	re dei sudo	detti, della somi	ma di euro	
duecentocinquantanovemila e d	uecento, ol	tre interessi al sa	iggio legale	
sulla somma devalutata dalla	data del	l'evento (
uccisione di	madre dei	minori da parte	e del padre	
e rivalutazione	e anno pe	r anno a titolo	di danno	
patrimoniale, in applicazione del	la legge n.	118 del 13 aprile	1988, sulla	
responsabilità civile dei magistr	ati.			
Avverso la sentenza d'appe	llo propone	ricorso, con atto	o affidato a	
quattro motivi,	nella quali	tà di esercente	la potestà	
genitoriale sui predetti minori.				
Resiste con controricorso la	Presidenza	del Consiglio de	i Ministri.	

Pag. 2 di 10

Non sono state depositate memorie.



All'udienza di discussione del 10 febbraio 2020 il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha concluso per l'accoglimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Il ricorso si articola su quattro motivi.
- **1.1.** Il primo mezzo propone censura di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132, comma 2 (anche se erroneamente scritto a pag. 4 del ricorso ed anche successivamente, «comma 1»), cod. proc. civ. ed assume il carattere meramente apparente della motivazione resa dal giudice d'appello
- **1.2.** Il secondo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988 e dell'art. 2043 in ordine al nesso di causalità tra la condotta omissiva dei magistrati incardinati nella Procura della Repubblica di Caltagirone e l'evento (omicidio di
- 1.3. Il terzo mezzo propone censura di omesso esame di fatto decisivo, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. relativamente ad alcuni fatti ed atti processuali ed evidenzia il travisamento di alcune prove. La censura si appunta segnatamente: a) contro il preteso giudicato formatosi in relazione a svariate denunce tra quelle che, in numero di dodici e con connotati di estrema circonstanzialità, secondo la prospettazione dell'impugnante, erano state presentate dalla nell'arco di un anno: giudicato che coprirebbe la negativa valutazione della responsabilità dei magistrati in relazione alle stesse; b) contro il richiamo, reputato affatto incongruente, a non meglio specificati tempi tecnici per l'adozione di provvedimenti; c) contro il travisamento nella lettura degli esiti della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di separazione.

C. Reg

Pag. 3 di 10



1.4. Il quarto ed ultimo motivo propone censura di violazione e (o)		
falsa applicazione della legge n. 117 del 1988 e dell'art. 2059 cod. civ.		
e ripropone la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale		
disattesa dal Tribunale di		
2. I primi tre motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi,		
possono essere congiuntamente esaminati.		
2.1. I fatti non controversi sono i seguenti:		
uccisa dal marito , con il quale aveva in corso causa di		
separazione connotata da accesa conflittualità per l'affidamento dei		
figli, il 3 ottobre del 2007 in — grosso centro in provincia di		
ma ricadente nell'ambito del circondario del Tribunale di		
 sulla pubblica via, con plurimi fendenti di un coltello a 		
serramanico di 9,5 centimetri di lunghezza; venne		
arrestato subito dopo, venne tratto a giudizio e riconosciuto colpevole		
del delitto di omicidio in danno della moglie.		
2.2. La Corte di Appello di ha, con la sentenza impugnata,		
ritenuto che i fatti rilevanti in causa fossero quelli fatti oggetto della		
denuncia presentata da il 2 ed il 7 giugno 2007 ed		
ha affermato, a pag. 5 della motivazione, che il Tribunale aveva		
«ritenuto la sussistenza di una grave violazione di legge, commessa		
con negligenza inescusabile, in relazione ai fatti denunciati da		
nel giugno del 2007», in quanto la aveva		
evidenziato che il le si era mostrato intento a pulirsi le unghie		
della mano con un coltello, ed ha successivamente precisato che		
l'inadempimento dell'organo della pubblica accusa era da ravvisarsi		
nella mancanza di una perquisizione e dell'eventuale successivo		
sequestro del coltello nei confronti del		
2.3. La Corte territoriale ha esplicitamente concentrato la propria		
disamina sulle denunce effettuate da nel giugno del		

C. Re

Pag. 4 di 10



2007 affermando che «Può, pertanto, ritenersi dato incontestato la				
mancata effettuazione, a seguito delle denunce del giugno 2007, di				
alcun atto di perquisizione e sequestro, avendo la Procura, una volta				
ricevuta la notitia criminis, proceduto esclusivamente alla — doverosa				
— iscrizione delnel registro degli indagati per i reati di cui agli				
artt. 612 e 388 cod. pen.; 4 l. 110/75 con successivo esercizio				
dell'azione penale ex artt. 459 e segg. c.p.c.» (così nel testo).				
Nel prosieguo la sentenza d'appello evidenzia: che il quadro normativo				
dell'epoca non consentiva la richiesta, e quindi l'emissione, di misura				
cautelare per i fatti di cui alle denunce del giugno 2007, né era stato				
introdotto nell'ordinamento il reato di cd. stalking, di cui al d.l. n. 11				
del 23/11/2009 (convertito con modificazioni nella legge n. 38 del 23				
aprile 2009, che ha introdotto l'art. 612 bis cod. pen.), che, alle stregua				
delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita nella causa				
di separazione coniugale tra la ed il , non risultavano				
patologie psichiatriche del e che, sulla base della certificazione				
del Servizio Territoriale per le tossicodipendenze, lo stesso non era in				
stato di dipendenza da droghe, con conseguente esclusione dei				
presupposti applicativi della misura di sicurezza del ricovero in				
ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura di cui agli artt. 73 e				
segg. cod. proc. pen. e per il trattamento sanitario obbligatorio di cui				
alla legge n. 833 del 23/12/1978 (artt. 32 e segg.).				
La Corte d'Appello, tuttavia, ha continuato a ritenere dirimente, pur				
con le evidenziate precisazione, tendenti ad escludere una condotta				
inadempiente degli organi pubblici, la mancata effettuazione di una				
perquisizione nei confronti del, anche se per inciso ha posto in				
dubbio che quello con cui il si mostrò alla fosse lo stesso				
coltello successivamente utilizzato per l'omicidio (in altro passo della				
motivazione la Corte territoriale aveva, peraltro, evidenziato che un				

Cha

Pag. 5 di 10



coltello era già stato consegnato, nel marzo del 2007, dal ai Carabinieri).

La sentenza d'appello a pag. 15 afferma che l'«unico addebito che può, pertanto, muoversi alla Procura della Repubblica di Caltagirone consiste nella mancata effettuazione di una perquisizione volta alla ricerca del coltello utilizzato dal per minacciare la moglie e nel successivo sequestro» e prosegue nella disamina della sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta omessa (mancata attuazione della condotta dovuta) e l'evento dannoso e giunge alla conclusione, alle pagg. 16 e seguenti, che in considerazione della fermezza del proposito omicida del (testualmente, a pag. 17: «Non si è trattato, infatti, di un omicidio d'impeto ma accuratamente programmato»), il quale uccise per strada, sotto gli occhi di diversi passanti e dello stesso padre della vittima, incurante, quindi, di essere immediatamente scoperto, che «l'omissione addebitabile alla Procura sia stata eziologicamente inefficiente, poiché la perquisizione e l'eventuale sequestro del coltello non avrebbero impedito la morte della giovane mamma».

2.4. La contraddizione della motivazione del giudice d'appello è evidente: in concreto la Corte di merito afferma che, stante l'intento omicidiario del del tutto comprovato, dal successivo svilupparsi degli eventi, qualsiasi intervento dell'Ufficio giudiziario sarebbe stato ininfluente, così testualmente a pag. 18 si legge: «Il infatti, avrebbe potuto facilmente procurarsi un'altra arma avente caratteristiche similari a quello utilizzato per uccidere, semplicemente acquistandola».

In tal modo la Corte di merito ha, pur affermando di effettuare il cd. giudizio controfattuale, escluso la rilevanza causale di qualsiasi possibile antecedente logico, operando in modo difforme da quanto

E CO



costantemente prescritto in materia. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23197 del 27/09/2018) afferma, con orientamento che in questa sede si reputa ribadire, che «In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)».

C. Tall

È, inoltre, giurisprudenza costante di questa Corte (di recente Cass. n. 13096 del 24/05/2017) che «In materia di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause ed all'individuazione di quella cd. "prossima di rilievo" nella verificazione dell'evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, comma 1, cod. civ.».

2.5. Così come effettuato dalla Corte di Appello di giudizio sul nesso causale (che è, e resta, come detto, un giudizio di

Pag. 7 di 10



fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito, anche qualora si tratti di cause di responsabilità civile ai sensi della legge n. 117 del 1988, in cui si controverte dell'ipotesi tipica in cui il magistrato è chiamato ad interpretare ed applicare norme di diritto: Cass. n. 13189 del 26/06/2015, non massimata) non è in realtà correttamente impostato, in quanto, anche attraverso una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (per quanto subito si dirà), si priva di rilevanza l'antecedente logico, ossia la condotta omessa, poiché si afferma che qualunque essa potesse essere, l'evento di danno si sarebbe comunque verificato. Così motivando la Corte di Appello ha dilatato l'incidenza dell'inadempienza dell'organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, ha ristretto l'evitabilità dell'evento ai soli casi di assoluta impossibilità di una condotta positiva alternativa.

E. GR

Ne deriva che il percorso argomentativo del giudice territoriale è in contrasto con le regole che governano l'accertamento del nesso eziologico; la motivazione offerta è perplessa e contraddittoria (a prescindere da ogni questione di sufficienza della motivazione).

Segnatamente del tutto incomprensibile è il richiamo al giudicato formatosi sui fatti oggetto di talune denunce (peraltro neppure chiaramente individuate), per avere il in relazione agli stessi, patteggiato le relative condanne dopo la morte della moglie: censura svolta nel terzo mezzo come omesso esame di un fatto decisivo e che si presta a essere apprezzata anche sotto il profilo della impossibilità di risalire, attraverso l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata, all'iter logico posto a base del convincimento del decidente.

2.6. I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto, fondati nei sensi innanzi precisati, assorbito ogni altro rilievo in essi svolto.



- **3.** Il quarto motivo, meramente reiterativo dell'impugnazione di merito in punto di danno non patrimoniale non riconosciuto dal Tribunale di che ha ritenuto non applicabile la legge n. 18 del 2015, di modifica dell'originario testo della legge n. 117 del 1988, non avendo essa efficacia retroattiva, è assorbito e dovrà essere riproposto al giudice di rinvio.
 - 4. Il ricorso è, pertanto, accolto.
- 4.1. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell'art. 383, comma 1, cod. proc. civ., alla Corte di appello di , ossia a altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza qui cassata, essendosi gli Uffici giudiziari di già pronunciati, con esiti grandemente difformi, nelle fasi preliminari al merito e di merito.
- **4.2.** Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
- **4.3.** Ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, in quanto l'impugnazione è stata accolta.
- **5.** Il Collegio reputa opportuno disporre, in considerazione della minore età dei fratelli all'epoca dei fatti ed essendo due di essi ancora minorenni, che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Pag. 9 di 10

Ud. 10/02/2020 PU R.G.N. 14774/2019; relatore: C. Valle





P.O.M.

accoglie il ricorso, per quanto di ragione;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di anche per le spese di questo giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Dispone oscuramento dati identificativi e generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 10 febbraio 2020.

Il Funzionnia Giudiziario

DEPOSITATION DEL CERTA

oggi. ... APR. 7820

Francesco CATANIA